



Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Agevolazioni](#) / [Docenti e ricercatori rientrati in Italia](#) / [Docenti e ricercatori rientrati in Italia - Che cos'è](#)

Docenti e ricercatori rientrati in Italia - Che cos'è

È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa (articolo 44, DL n. 78/2010).

Nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 5, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap (riguardo ai lavoratori dipendenti, l'agevolazione Irap spetta ai sostituti d'imposta che erogano le retribuzioni).

Per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020, la detassazione è estesa:

- a 8 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenni o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti
- a 11 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico
- a 13 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:

- ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato
- è stato residente all'estero non in maniera occasionale
- ha svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università
- acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione (in caso di ritrasferimento all'estero, il beneficio viene meno dal periodo d'imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Link correlati

Guida "[Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia - pdf](#)"

Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Agevolazioni](#) / [Docenti e ricercatori rientrati in Italia](#)
/ [Docenti e ricercatori rientrati in Italia – Come fruire dei benefici](#)

Docenti e ricercatori rientrati in Italia – Come fruire dei benefici

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:

- **i titolari di reddito di lavoro dipendente** devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 ("incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia"), dall'articolo 16 del DL n. 147/2015 ("regime speciale per i lavoratori impatriati") e dall'articolo 24-bis del Tuir ("regime opzionale per i neo residenti"). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi
- **i titolari di reddito di lavoro autonomo** possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 ("incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia"), dall'articolo 16 del DL n. 147/2015 ("regime speciale per i lavoratori impatriati") e dall'articolo 24-bis del Tuir ("regime opzionale per i neo residenti"). Il committente, all'atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Link correlati

Guida "[Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia - pdf](#)"